

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1768 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2021****recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Un prodotto fertilizzante che soddisfa i requisiti stabiliti dagli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1009, rispettivamente, per la pertinente categoria funzionale del prodotto («PFC») e per la categoria di materiali costituenti («CMC»), è etichettato in conformità dell'allegato III di tale regolamento e ha superato la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1009, può essere contrassegnato con la marcatura CE e circolare liberamente nel mercato interno come prodotto fertilizzante dell'UE.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/1009 conferisce alla Commissione il potere di modificare gli allegati I (parzialmente), II, III e IV.
- (3) In preparazione alla transizione verso nuove norme di armonizzazione, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno informato la Commissione della necessità di adeguare alcune delle disposizioni tecniche contenute negli allegati del regolamento (UE) 2019/1009. Alcune di queste modifiche sono necessarie per migliorare la coerenza con altri atti legislativi dell'Unione, il che agevolerebbe l'accesso al mercato interno e la libera circolazione di prodotti fertilizzanti sicuri ed efficienti dal punto di vista agronomico. Sono necessarie alcune modifiche per garantire l'elevato livello di protezione che il regolamento (UE) 2019/1009 intende conseguire, garantendo così che i prodotti fertilizzanti dell'UE che hanno accesso al mercato interno a norma di tale regolamento non presentino rischi per la salute, la sicurezza o l'ambiente. Altre modifiche sono necessarie per evitare situazioni in cui significative categorie di prodotti fertilizzanti sarebbero inavvertitamente escluse dalle norme di armonizzazione. Tali modifiche garantiranno l'accesso al mercato interno per prodotti fertilizzanti efficienti dal punto di vista agronomico, sicuri e già ampiamente commercializzati.

⁽¹⁾ GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

